

verifica l'interruzione del rapporto processuale prevista dall'art. 300 cpc" in quanto tale situazione è inapplicabile al processo penale governato dall'impulso d'ufficio; che pertanto la costituzione di parte civile effettuata in nome e nell'interesse di [redacted] già ammessa da questo Collegio resta valida ed eventuali eredi del defunto hanno ed avranno titolo ad intervenire nel processo sino al momento delle conclusioni senza effettuare una nuova costituzione in quanto quella del de cuius resta valida ex tunc;

che l'unico presupposto necessario in tal senso sarà la dimostrazione della legitimatio ad causam di [redacted] ovvero la dimostrazione della sua qualità di "erede" del defunto qualità che ad oggi non è ancora riconoscibile in capo all'istante laddove tuttavia è pacifico che l'erede subentra nella posizione della parte civile per qualsiasi rapporto processuale posto in capo alla stessa e pertanto anche nei rapporti contrattuali intercorrenti con il difensore che diventa automaticamente patrono della parte civile subentrata ed è legittimato a depositare le conclusioni (cfr. sezione III sentenza nr. 17054 del 13.12.2018 in rivista 275904-04)

rigetta

pertanto nei termini indicati in parte motiva le opposizioni avanzate dalle difese rimanendo immanente e valida la costituzione di [redacted] e ammissibile a seguito della dimostrazione della qualità di eredi il subentro degli eredi stessi nella deposizione.

NOMINA CONSULENTE

E' presente [redacted]. Dà lettura della formula del consulente. Dichiaro di avere motivi di incompatibilità collaborando con la Holding di [redacted]

Rilevata la possibile incompatibilità del consulente oggi citato indica il dott. [redacted] per la prossima udienza già indicata per il giorno 16 novembre 2020 ore 9.00

Il P.M. chiede di produrre la querela di [redacted] e la documentazione allegata, visto l'avvenuto decesso dell'[redacted] ai sensi dell'art. 512 cpp

Le difese di parte civile nulla oppongono

L'avv. Valgimigli difesa [redacted] chiede che venga respinta la richiesta del P.M. (produce documentazione).

Gli altri difensori si associano a quanto esposto dall'avv. Valgimigli e chiedono che venga respinta la richiesta del P.M.

Il collegio ad ore 10.47 si ritira in camera di consiglio per decidere sulle eccezioni

Il Collegio ad ore 11.47 rientra in aula e il Collegio dispone come da ordinanza sotto indicata:

“in ordine alla opposizione alla produzione delle dichiarazioni del denunciante ex art. 512 cpp proposta dal P.M. opposizioni formulate da tutte le difese degli imputati;

- *ritenuto che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione “nell’ipotesi in cui la persona offesa o qualsiasi altro teste si trovi in condizioni di salute gravemente precaria in quanto afflitta da malattia la cui evoluzione infausta può secondo la letteratura medica, presentarsi anche a breve, compete al soggetto che ha interesse alla prova e che sia legittimata ai sensi dell’art. 392 c.p.p. coltivare tempestivamente la richiesta di incidente probatorio anche sollecitando il GIP ex art. 400 cpp pena l’inammissibilità dell’acquisizione dei verbali di sit. Di questi tuttavia potrà essere data lettura se l’incidente probatorio così richiesto e sollecitato non possa celebrarsi per intervento del soggetto coinvolto” (cfr. Cassazione sezione IV nr. 12151 del 2020);*
- *osservato che tale principio relativo alla prevedibilità o meno dell’impossibilità di ripetizione dell’esame testimoniale richiede altresì una valutazione ex ante di tale prevedibilità da riferirsi alle “circostanze note o conoscibili secondo un criterio di ragionevolezza fino al momento in cui la parte interessata avrebbe potuto richiedere l’incidente probatorio” (cfr. Sezione VI sentenza 50994 del 26.3.2019 RV 271195, ancora sezione VI sentenza nr. 21312 del 5.4.2018 RV 273465)*
- *che conseguentemente anche l’aver sollecitato l’attivazione degli accertamenti urgenti di cui all’art. 467 non vale ad affermare la attivazione delle procedure previste dalla legge ai fini della acquisizione successiva di verbali irripetibili laddove il termine ultimo indicato dalla cassazione risulta essere quello in cui la parte “avrebbe potuto chiedere l’incidente probatorio”;*
- *che nel caso di specie seppure messa a conoscenza delle precarie condizioni di salute dell’[REDACTED] solo due giorni prima dell’udienza preliminare conseguentemente la pubblica accusa avrebbe avuto la possibilità di coltivare la richiesta di incidente probatorio così come documentato dalle produzioni difensive*

P.Q.M.

rigetta la richiesta di acquisizione ex art. 512 cpp delle dichiarazioni rese da [REDACTED]